



Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Fallimentare

n°1 /2020 R.G. a.c.c.

Il Giudice delegato, dott.ssa Maria Margiotta,
provvedendo sulla domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data
12.10.2020 da

in proprio e n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, con
sede a

e
con
l'avv. Mario Giambruno;

esaminata la documentazione a corredo, nonché da ultimo l'integrazione
documentale

esaminata la relazione a firma del professionista con funzioni di o.c.c., dott.
Giuseppe Antonio Lentini;

rilevato che l'impresa individuale non è soggetto fallibile, come
peraltro attestato dal professionista con funzioni di o.c.c., dott. Giuseppe Antonio
Lentini (cfr. documentazione in atti);

rilevato che è titolare dell'omonima impresa individuale,
con sede a , avendo allegato che la
stessa è da sempre inattiva, come peraltro risulta dalla visura camerale depositata
il 14.12.2020;

rilevato che è proprietario dei seguenti beni immobili:

-appartamento sito a Porto Empedocle (AG),

J , 3, vani 5.5, rendita
€ 272,69;

-magazzino sito a Porto Empedocle (AG),

rilevato che i predetti immobili sono oggetto di procedura esecutiva pendente
dinanzi a Questo Tribunale , nell'ambito della quale al compendio è
stato attribuito un valore complessivo di € 110.500,00;

rilevato che i tentativi di vendita espletati sono andati deserti e che il valore
attribuito agli immobili nella relazione del professionista con funzioni di o.c.c. è
pari ad € 50.000,00;

rilevato che è altresì proprietario dei seguenti beni mobili:

-forno a convenzione vapore a gas 6 teglie con supporto in acciaio marca Anelo Po;

-tavoli e n. 80 sedie in faggio bianco sporco;



- attrezzatura varia da cucina;
- posateria e accessori;
- registratori di cassa;

rilevato che ai predetti beni il professionista con funzioni di o.c.c. ha attribuito un valore complessivo di € 2.500,00;

rilevato che _____ è proprietaria di quote sociali e, precisamente:

- quota di valore nominale € 3.500,00 (di cui 850,00 versati),

_____ con sede _____

_____ , avente ad oggetto il commercio di imbarcazioni da diporto al domicilio del consumatore e tramite siti internet, società sostanzialmente inattiva, senza ricavi per gli anni 2017 e 2018 e patrimonio netto negativo al 31.12.2018 pari ad € 14.115,00 (cfr. relazione in atti); tali quote sono state oggetto di sequestro di prevenzione _____ , in seguito dissequestrate con sentenza appellata;

- quota di valore nominale € 29.000,00 (di cui 7.500,00 versati),

_____ società con _____

_____ avente ad oggetto la commercializzazione, l'importazione ed esportazione, il noleggio e brokeraggio di motori marini, imbarcazioni, natanti e navi di qualsiasi tipo, con ricavi nell'anno 2018 e patrimonio netto al 31.12.2018 pari ad € 252.610,00, società formalmente inattiva; tali quote sono state oggetto di sequestro di prevenzione _____), in seguito dissequestrate con sentenza appellata;

rilevato che il valore complessivo attribuito alle predette quote è pari ad € 10.000,00;

rilevato che il nucleo familiare è composto dagli istanti e dalle figlie _____

_____ che il fabbisogno mensile stimato in base ai consumi medi pregressi è pari ad € 1.295,83;

rilevato che _____ al momento di presentazione dell'istanza, era alla ricerca di lavoro, non avendo presentato dichiarazione per l'anno 2019, e che _____ è occupata come lavoratrice stagionale presso strutture alberghiere avendo percepito per l'anno 2019 un reddito pari ad € 4.779,35 (cfr. modello unico in atti);

ritenuto che, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare, la somma predetta risulta congrua quale importo necessario al mantenimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 *quinquies*, lett. f) e 14 *ter*, co. 5, lett. b), con la precisazione che eventuali somme in eccedenza dovranno essere destinate alla soddisfazione dei creditori, notiziando sul punto il g.d.;

rilevato che il patrimonio liquidabile ammonta ad € 62.500,00, dovendosi, d'altra parte, precisare che le quote sociali sopra indicate intestate a _____

_____ potranno essere oggetto di liquidazione solo in seguito a provvedimento definitivo che ne esclude il sequestro o la confisca di prevenzione, dovendosi ritenere estensibile alle procedure di composizione della crisi le regole dettate dal legislatore nel capo III - titolo IV d.lgs n. 159/2011 e, segnatamente, nell'art. 63;



rilevato che l'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 434.225,91 di cui 187.077,74 riferibili a _____ ed € 218.120,86 riferibili a _____

meglio specificati nel prospetto inserito nella relazione del professionista con funzioni di occ (cui si rinvia);

rilevato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che gli istanti hanno domandato, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* co. 2 lett. e) l.n. 3/2012, di continuare ad utilizzare gli immobili sino alla vendita, dando atto che l'appartamento è adibito ad abitazione del nucleo familiare e il magazzino è allo stato adibito a deposito di beni familiari, come confermato dal professionista con funzioni di occ e documentato mediante immagini fotografiche in atti;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta, che consente la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale dei debitori, come peraltro attestato dal professionista con funzioni di occ;

ritenuto dunque che può dichiararsi aperta la procedura di liquidazione del patrimonio, nominando quale liquidatore il medesimo professionista con funzioni di occ;

osservato che secondo i più recenti orientamenti del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Agrigento, l'attuazione dell'ordine di liberazione è stato ancorato al terzo infruttuoso tentativo di vendita; pertanto, tenuto conto delle argomentazioni svolte dai debitori sulla destinazione degli immobili ad abitazione del nucleo familiare ove sono figli minori e relativo magazzino si ritiene opportuno non discostarsi dal predetto orientamento, tenuto conto peraltro dell'attuale sospensione delle vendite aventi ad oggetto le cd "prime case" prevista dalla normativa emergenziale varata in seguito al diffondersi del covid-19;

ritenuto necessario che il presente decreto sia comunicato agli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione aventi ad oggetto le quote intestate a _____

considerato che il programma di liquidazione deve assicurare la ragionevole durata della procedura e le vendite dovranno avvenire con procedure competitive, in conformità al disposto dell'art. 14 *novies* l. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione nei confronti di _____

_____ in proprio e n.q. di titolare dell'omonima impresa individuale, con sede a _____

NOMINA liquidatore il dott. Giuseppe Antonio Lentini con studio in Agrigento, via Caraccioli n. 16, professionista in possesso dei requisiti *ex art.* 28 l.f.;

DISPONE che, sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive e acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



visto l'articolo 14 *ter*, co. 6, lett. b), DISPONE che per la durata della liquidazione le spese di sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, escluse dalla liquidazione, siano contenute in € 1.295,83 mensili e che dunque eventuali entrate ulteriori dovranno essere destinate alla soddisfazione dei creditori;

visto l'art. 14 *quinquies* lett. e) l. n. 3/2012, autorizza gli istanti a rimanere nella disponibilità degli immobili, con la precisazione che, in caso di esito infruttuoso del terzo tentativo di vendita, il liquidatore si attiverà per il tempestivo rilascio dell'immobile secondo le modalità che saranno definite in successivo provvedimento;

DISPONE che del presente decreto e della domanda sia data pubblicità a cura del liquidatore mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Agrigento previo oscuramento dei dati sensibili degli interessati e che lo stesso venga annotato sul registro delle imprese;

ORDINA che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento con riferimento ai beni immobili oggetto della liquidazione;

DISPONE che il presente provvedimento sia comunicato a cura del liquidatore agli amministratori giudiziari del procedimento di prevenzione avente ad oggetto le quote sociali indicate in parte motiva;

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto agli istanti e al liquidatore nominato, dott. Giuseppe Antonio Lentini.

Agrigento, 20/12/2020

Il G.D.

Maria Margiotta

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.

